

# Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie

del 15 giugno 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 24 giugno 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 23 lett. e*

Sono parimenti imponibili:

- e. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi;

*Art. 24 lett. j*

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- j. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi.

*Art. 33 cpv. 4*

<sup>4</sup> Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate.

1 FF 2011 5819

2 FF 2011 5845

3 RS 642.11

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 7 cpv. 4 lett. m*

<sup>4</sup> Sono esenti dall'imposta soltanto:

- m. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

*Art. 9 cpv. 2 lett. n*

<sup>2</sup> Sono deduzioni generali:

- n. i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile.

*Art. 72p*           Adeguamento delle legislazioni cantionali  
alla modifica del 15 giugno 2012

<sup>1</sup> Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n.

<sup>2</sup> Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

## **3. Legge federale del 13 ottobre 1965<sup>5</sup> sull'imposta preventiva**

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

<sup>4</sup> RS 642.14

<sup>5</sup> RS 642.21

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore come segue:

- a. la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (cifra I n. 3) entra in vigore il 1° gennaio 2013;
- b. la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (cifra I n. 1) e la modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cifra I n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

31 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

